

gazzetta svizzera

Associazione Gazzetta Svizzera
CH-6963 Cureggia TI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GAZZETTA SVIZZERA **Fondata nel 1994**

Certificato del Notaio, Avv. Piero Righetti, il 7 Novembre 1994
Modificato dall'Assemblea ordinaria tenutasi a Trieste il 14 Maggio 2016

1 Denominazione – sede – scopo - fonti di finanziamento

- 1.1 E' costituita nel Cantone Ticino un'associazione apartitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, denominata **Associazione Gazzetta Svizzera**
- 1.2 L'associazione ha sede nel Canton Ticino, presso il tesoriere
- 1.3 L'associazione ha per scopo l'informazione degli svizzeri in Italia su tutti gli argomenti di loro interesse, in particolare sull'attualità politica, sociale, culturale ed economica svizzera, sui loro particolari diritti e doveri, sull'attività delle associazioni svizzere in Italia, nonché il finanziamento per il proseguimento della formazione universitaria e/o professionale in Svizzera per i giovani svizzeri residenti in Italia, con tutti i mezzi ritenuti utili.
- 1.4 Lo scopo dell'informazione viene raggiunto principalmente tramite la Gazzetta Svizzera. A questo proposito viene stipulato tra l'Associazione Gazzetta Svizzera e la confederazione tramite il DFAE un apposito contratto, rinnovabile di anno in anno nel quale si stabilisce tra l'altro:
 - a. Che la Gazzetta Svizzera si impegna a pubblicare la "Comunicazioni Ufficiali"
 - b. Che la Gazzetta svizzera si impegna ad inviare gratuitamente tutti i numeri contenenti le "comunicazioni Ufficiali" ai cittadini svizzeri immatricolati, i cui nominativi sono segnalati dai Consolati
 - c. Che normalmente i numeri contenenti le "comunicazioni Ufficiali" costituiscono la parte preponderante delle edizioni annue della Gazzetta Svizzera-
- 1.5 Le fonti di finanziamento sono:
 - Contributi dei soci simpatizzanti
 - Indennizzo della Confederazione per la pubblicazione delle comunicazioni ufficiali
 - Altri contributi
 - Introiti per pubblicità.



gazzetta svizzera

Associazione Gazzetta Svizzera
CH-6963 Cureggia TI

2 Soci – Garanzia

Possono essere soci:

- 2.1 Soci ordinari: tutte le Istituzioni che abbiano carattere prevalentemente svizzero tanto nella compagine sociale, quanto negli organismi gestionali. Tali Istituzioni debbono altresì essere indipendenti, e avere uno Statuto coerente con le finalità dell'OSE, essere riconosciute dall'OSE ed essere membri del Collegamento Svizzero in Italia
 - 2.1.1. Le Istituzioni che intendono far parte dell'Associazione Gazzetta Svizzera debbono presentare domanda scritta al Comitato della Gazzetta Svizzera, corredandola dell'elenco dei propri soci, dalla descrizione dell'organismo gestionale in carica al momento della domanda nonché di un esemplare dello Statuto. Il comitato della Associazione Gazzetta Svizzera istruisce la domanda e la sottopone all'Assemblea Generale.
 - 2.1.2. L'Assemblea Generale, delibera sull'ammissione con decisione inappellabile e non motivata. Tale decisione sarà presa a maggioranza degli intervenuti.
 - 2.1.3. Qualora una istituzione cessasse di avere i requisiti richiesti dallo Statuto dell'OSE e dal presente Statuto, potrà essere esclusa dalla Associazione Gazzetta Svizzera con delibera inappellabile e non motivata dell'Assemblea Generale. Tale decisione sarà presa con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto di voto all'Assemblea Generale della Associazione Gazzetta Svizzera
 - 2.1.4. Qualora una Istituzione intendesse recedere dalla Associazione Gazzetta Svizzera, tale Istituzione dovrà comunicare la sua intenzione con lettera raccomandata r.r. al Comitato della Associazione Gazzetta Svizzera stessa. Il recesso dovrà pervenire entro il termine massimo del 30 Settembre di ogni anno, in difetto di che l'Istituzione continuerà a far parte dell'Associazione Gazzetta Svizzera anche per l'anno successivo a quello in cui ha comunicato il recesso. In caso di comunicazione del recesso nel termine sopra stabilito (30 Settembre dell'anno in corso), il recesso sarà efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - 2.1.5. L'assemblea può escludere un Socio Ordinario per motivi importanti con il voto favorevole di 2/3 dei partecipanti aventi diritto di voto all'Assemblea Generale della Associazione Gazzetta Svizzera.
 - 2.1.6. La Istituzione che sia stata esclusa per perdita dei requisiti o che abbia receduto o che, in qualsiasi modo, abbia cessato di appartenere alla Associazione Gazzetta Svizzera non può vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione Gazzetta Svizzera.



gazzetta svizzera

Associazione Gazzetta Svizzera
CH-6963 Cureggia TI

2.1.7. Qualora una istituzione cessasse di essere membro del Collegamento Svizzero In Italia la stessa potrà essere esclusa anche dalla Associazione Gazzetta Svizzera, con le modalità di cui al punto 2.1.3.

2.2. Socio simpatizzante:

E' socio simpatizzante chiunque versi nell'anno in corso la quota minima fissata annualmente dal Comitato per questa categoria. La qualità di socio simpatizzante si estingue automaticamente con il non pagamento della quota durante l'anno in corso.

2.3 Per gli impegni finanziari dell'associazione Gazzetta Svizzera garantisce unicamente il patrimonio dell'associazione stessa.

3 Assemblea

3.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci ordinari. L'assemblea Generale deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno con avviso sulla Gazzetta Svizzera contenente l'ordine del Giorno, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

3.2 Ogni socio ordinario può chiedere per iscritto al Presidente di includere nell'Ordine del Giorno della prossima Assemblea un argomento di rilevante importanza entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.3 Un decimo dei soci ordinari può chiedere al comitato con motivazione adeguata di convocare un'Assemblea Generale Straordinaria. Il comitato dovrà pubblicare sulla Gazzetta la convocazione di tale Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dal ricevimento della lettera.

3.4 Il luogo dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria viene deciso dal Comitato: possono aver luogo in Svizzera o in Italia.

3.5 Partecipanti all'Assemblea: possono partecipare con diritto di voto i soci ordinari rappresentati dai presidenti delle istituzioni o da una persona da essi delegata in loro sostituzione purché sia di nazionalità svizzera. Ciascuna istituzione dispone di un solo voto. Una persona fisica non può rappresentare più di tre istituzioni

3.6 Possono inoltre partecipare all'assemblea, senza diritto di voto

- I membri del comitato, tuttavia con diritto di voto nel caso fossero al contempo presidenti di istituzioni o delegati di presidenti

gazzetta svizzera

Associazione Gazzetta Svizzera
CH-6963 Cureggia TI

- I soci simpatizzanti in regola con la quota dell'anno in corso
 - I revisori dei conti ed i loro supplenti, l'Ambasciatore, i Consoli o i delegati di tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere in Italia, il Presidente o i membri dell'Organizzazione degli Svizzeri all'Estero, rappresentanti del Segretariato degli Svizzeri all'Estero, rappresentanti del DFAE.
- 3.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Gazzetta Svizzera o, in caso di impedimento dal Vice presidente e da un'altra persona designata dal Comitato, o in mancanza di designazione, dall'Assemblea. Il presidente nomina un segretario ed uno o più scrutatori.
- 3.8. L'Assemblea è valida, nel giorno e nell'ora di convocazione qualunque sia il numero delle istituzioni intervenute.
- 3.9. Dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trasmetto ai soci ordinari entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea.
- 3.10. Le deliberazioni tanto dell'Assemblea ordinaria quanto dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari intervenuti. A parità di voti il Presidente dovrà immediatamente convocare un'altra Assemblea che dovrà avere luogo entro 60 giorni per ridiscutere lo stesso argomento. Qualora la situazione di parità si dovesse riprodurre per due Assemblee consecutiva verrà, in via eccezionale concesso al Presidente dell'Associazione la facoltà di votare.
- 3.11. Compiti dell'assemblea:
- L'Assemblea
- a) Approva il verbale della precedente Assemblea
 - b) Approva la relazione annuale del Presidente
 - c) Approva il bilancio consuntivo, la relazione dei revisori dei conti ed il preventivo del nuovo esercizio
 - d) Delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
 - e) Nomina i componenti del Comitato designandone il Presidente
 - f) Nomina due revisori dei conti e due supplenti
 - g) Decide su modifiche dello statuto.



4 Comitato - Revisori

- 4.1 L'amministrazione è affidata ad un Comitato composto da non meno di sette e non più di quindici membri. Tali membri dovranno avere tutti la nazionalità svizzera e far parte del comitato del Collegamento svizzero in Italia. Sono Membri di diritto del comitato dell'Associazione Gazzetta Svizzera, anche in aggiunta del numero massimo sopraindicato, i Presidenti Onorari e i Membri Onorari, già membri del comitato.
- Su proposta del comitato possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato anche soggetti esterni, questi ultimi tuttavia senza diritto di voto nelle decisioni del comitato stesso.
- 4.2 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni, con la stessa scadenza del Comitato del Collegamento Svizzero in Italia e sono rieleggibili. I membri del Comitato non possono percepire onorari. E' riconosciuto il rimborso delle spese vive. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Cantonale - Divisione delle Contribuzioni a Bellinzona. Nel caso di dimissioni di un membro, il comitato potrà cooptare un membro in sostituzione. Tale cooptazione dovrà essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea successiva. Il membro così nominato decadrà dalla carica nello stesso momento in cui sarebbe decaduto quello al quale esso è stato sostituito.
- 4.3 Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione ad eccezione di quanto per statuto non sia riservato alle delibere dell'Assemblea. Esso nomina le cariche al suo interno.
- 4.4 Il Comitato può delegare parte delle sue incombenze a un singolo Consigliere o a un Comitato di Presidenza costituito da 3 a 5 membri, scelti fra i membri del Comitato fissando i compiti e le competenze.
- 4.5 Le decisioni vengono prese di norma durante apposite riunioni convocate dal Presidente, ma in via eccezionale possono essere prese per corrispondenza.
- 4.6 I revisori dei conti vengono nominati dall'Assemblea per quattro anni, con le stesse scadenze e modalità del Comitato e sono rieleggibili.

gazzetta svizzera

Associazione Gazzetta Svizzera
CH-6963 Cureggia TI

5 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

6 Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento dell'Associazione Gazzetta Svizzera è necessario convocare un'apposita Assemblea Generale Straordinaria nella quale si tratterà unicamente questo oggetto. La convocazione per questa Assemblea va fatta a mezzo Gazzetta Svizzera 45 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

- 6.1 Per l'efficacia della deliberazione di scioglimento è necessario che alla relativa Assemblea intervengano almeno 2/3 delle istituzioni e che la deliberazione raccolga almeno 3/4 dei voti degli intervenuti.
Se questa Assemblea non raggiunge 2/3 delle istituzioni, il Presidente convocherà, sempre a mezzo Gazzetta Svizzera, con 45 giorni di anticipo una seconda Assemblea Straordinaria. Questa seconda Assemblea sarà validamente costituita potrà deliberare qualunque sia in numero degli intervenuti, ma la deliberazione deve sempre raccogliere almeno 3/4 dei voti degli intervenuti.
- 6.2 Se viene deciso lo scioglimento l'Assemblea nominerà almeno uno o più liquidatori.
- 6.3 Se dalla liquidazione risultasse una eccedenza attiva la stessa verrà destinata a una o più persone giuridiche con scopi simili che siano al beneficio dell'esenzione fiscale, e prevalentemente nel Cantone Ticino.

Letto ed approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione Gazzetta Svizzera, tenutasi a Trieste in data 14 maggio 2016.

Il presidente dell'Associazione Gazzetta Svizzera



Arwed G. Buechi